



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CROTONE

ORDINANZA N. 70/2012

Località: Area portuale (Porto Nuovo di Crotone) – Acque antistanti zona industriale di Crotone.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Crotone:

VISTA la Legge n° 963 del 14.07.65 recante “disciplina della pesca marittima”;

VISTO il Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 26.11.2002, pubblicato sulla G. U. n° 17 del 22.01.2003 avente ad oggetto la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara;

VISTA l'Ordinanza n° 120/80 datata 24.06.2008 del Comune di Crotone con la quale, tra l'altro, è stato disposto il divieto di balneazione nel tratto di costa compreso tra l'imboccatura del Porto di Crotone e Località Gabbella Grande;

VISTA l'Ordinanza n° 47/2008 in data 08/08/2008 di questa Capitaneria di Porto;

RAVVISTA la necessità di adottare analogo provvedimento interdittivo a tutela della salute pubblica per quanto concerne la pesca marittima in genere;

VISTI gli artt. 17, 30, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

E' vietato svolgere qualunque attività di pesca nello specchio acqueo delimitato dai seguenti punti di coordinate:

- A) Lat. 39° 04'.846 N - Long. 017° 08'.340 E (punto chiuso in costa)
- B) Lat. 39° 05'.500 N - Long. 017° 09'.750 E
- C) Lat. 39° 06'.500 N - Long. 017° 08'.600 E
- D) Lat. 39° 06'.500 N - Long. 017° 06'.677 E (punto chiuso in costa)

così come riportato nello stralcio di Carta Nautica n° 25 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. I punti sopra citati, sono espressi in BESSEL DATUM.

Articolo 2

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga l'Ordinanza n° 47/2008 citata in premessa.

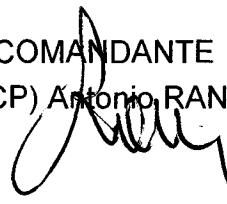
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a) se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'Art. 53 del Decreto Legislativo n.171/2005;
- b) ai sensi dell'Art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri una fattispecie diversa o di più grave reato.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.crotone.guardiacostiera.it nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Crotone, li 06/12/2012

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio RANIERI



STRALCIO C.N. n° 25

Area di divieto di pesca “acque antistanti zona industriale”

